

PROROGATIO DELLE CAMERE
E REGIME DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE
A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Prima di affrontare lo specifico problema dell'estensione dei poteri delle Camere in periodo di *prorogatio*, con particolare riguardo all'esame delle domande di autorizzazione a procedere, occorre brevemente accennare al problema dei termini di durata della *prorogatio*, da cui discende anche la determinazione del limite temporale di efficacia delle prerogative parlamentari. Al riguardo vanno richiamate le due diverse posizioni dottrinarie esistenti in relazione alla determinazione del *dies ad quem* della *prorogatio*. La prima tesi identifica tale termine nella prima riunione delle nuove Camere, ipotizzando, quindi, sia pure per un limitatissimo periodo, non superiore a venti giorni, la contemporanea esistenza di due Camere: la prima, la vecchia Camera, legittimata ad esercitare le funzioni parlamentari fino alla data della prima riunione; la seconda, rappresentata dalla nuova Camera, formalmente non costituita e proprio a ragione di ciò, capace di esercitare le sue attribuzioni dopo tale data. Tale tesi postula che per il periodo intervenuto tra l'elezione e la data della prima riunione verrebbero ad usufruire delle prerogative parlamentari sia i componenti della vecchia Camera sia i nuovi deputati, che entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni dal momento della proclamazione. La seconda tesi, che appare prevalente e maggiormente fondata, ritiene che dopo lo svolgimento delle elezioni, in caso di necessità non si possa mai procedere alla convocazione delle vecchie Camere, ma che vada anticipata la convocazione delle nuove. Aderendo a questa tesi, per i componenti le vecchie Camere, le prerogative cesserebbero con lo svolgimento delle elezioni, dal momento che a partire da tale data solo i nuovi eletti potrebbero esercitare le funzioni parlamentari.

D. CAMPAGNA, *Prorogatio delle Camere e regime delle domande di autorizzazione a procedere*, in *Note di diritto parlamentare*/Donato Campagna, Roma, Colombo, 1997

Circa i poteri delle Camere in regime di *prorogatio*, la tesi prevalente è nel senso che essi sono limitati all'ordinaria amministrazione, intesa nel senso di un'amministrazione straordinaria o meglio un'attività sollecitata da casi di particolare urgenza.

Va sottolineato che la prassi parlamentare al riguardo si è andata particolarmente delineando ed arricchendo a partire dalla VI legislatura, prima della quale tanto la Camera quanto il Senato non hanno mai tenuto seduta in periodo di *prorogatio*.

Per quanto riguarda, in particolare, le domande di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, la prassi offre molti casi di annunzio, in sedute delle Assemblee tenute in periodo di *prorogatio*, di richieste di autorizzazione e di loro deferimento alle apposite Giunte delle due Camere (vedi, nella V legislatura, la seduta del 7 marzo 1972; nella VI legislatura, la seduta del 19 maggio 1976; nella VIII legislatura le domande da n. 149 a n. 153, benché pervenute alla Camera, non furono annunciate in Aula, non essendo stata convocata la Camera dopo la loro trasmissione).

La prassi offre altresì un caso di esame in Aula, con convocazione *ad hoc* della Camera dei deputati dopo lo scioglimento, di domande di autorizzazione a procedere. Si tratta della seduta di martedì 8 giugno 1976 nella quale la Camera discusse ed approvò le due proposte formulate dalla Giunta di concessione dell'autorizzazione a procedere e dell'autorizzazione ad emettere ordine o mandato di cattura o altri provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti del deputato Saccucci, accusato dell'assassinio di un giovane comunista a Sezze Romano; e approvò la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio e quella per la perquisizione del domicilio del deputato Ippolito, accusato di corruzione e interesse privato in atti d'ufficio e di rivelazione di segreti di ufficio (doc. IV, n. 282 e 282-*bis*), mentre negò, sempre in conformità delle proposte avanzate dalla Giunta, l'autorizzazione ad emettere mandato di cattura nei suoi confronti. Va altresì segnalato il caso relativo alle domande di autorizzazione a procedere e di autorizzazione alla cattura nei confronti del senatore Pittella, accusato di vari reati con l'aggravante di aver agito per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (doc. IV, n. 96 e 97) per il quale poi ci si è limitati al deferimento delle relative richieste alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato (cfr. Resoconto sommario delle sedute del 5 e del 12 maggio 1983, pag. 4) e alla presentazione della

relazione conclusiva (cfr. Resoconto sommario della seduta del 21 giugno 1983, pag. 5) da parte della Giunta, senza peraltro pervenire alla discussione in assemblea e questo, presumibilmente, tanto per l'imminenza delle elezioni, quanto per non essere stato nel frattempo il senatore Pittella ricandidato nelle liste del suo partito (PSI) il che avrebbe comunque risolto, a distanza di pochi giorni, il problema, perché sarebbe venuta meno per lo stesso l'immunità parlamentare. Per quanto riguarda l'attività della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, va segnalato che essa, in periodo di *prorogatio*, è stata convocata solo per procedere all'esame delle domande, sopra indicate contro Saccucci ed Ippolito (VI legislatura, seduta del 4 giugno 1976).

In sostanza può ritenersi che la legittimità se non addirittura la doverosità (in particolare, per l'autorizzazione a misure cautelari) per le Camere – secondo le stesse indicazioni desumibili oltre che dalla Costituzione, dalle stesse norme regolamentari – di corrispondere, anche in periodo di *prorogatio*, alle domande formulate da un altro potere dello Stato, qual è appunto la magistratura, non può essere revocata in dubbio, ancorché, poi, l'esame concreto della domanda di autorizzazione e la convocazione dell'Assemblea per la relativa deliberazione siano rimessi a valutazioni politiche sull'urgenza di provvedere anche in riferimento al tipo di reati contestati ed alle reazioni della pubblica opinione.

Per quanto riguarda inoltre la materiale restituzione delle domande di autorizzazione a procedere al Ministero di grazia e giustizia, va segnalato che nella VII legislatura si procedette alla restituzione il 22 giugno 1979, due giorni dopo la prima seduta delle nuove Camere, e nella VIII legislatura, si procedette alla restituzione il 29 giugno 1983 e il 4 luglio 1983, prima delle riunioni delle nuove Camere fissate per il 12 luglio 1983. Tale prassi appare sostanzialmente corretta. Infatti non è possibile sicuramente procedere alla restituzione prima delle elezioni, potendo, tra l'altro, ben accadere che vengano trasmesse in relazione a domande inevase richieste di autorizzazione a misure cautelari.

Va, infine, segnalato che nel caso di sedute dell'Assemblea in periodo di *prorogatio* si è anche proceduto all'annuncio di ordinanze di archiviazione della Commissione per i procedimenti d'accusa, da che si ricava che analogo regime è da applicarsi a decreti di archiviazione per reati ministeriali e alle ordinanze del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Nel caso di richiesta di autorizzazione a procedere per reati ministeriali, la convocazione della Giunta e dell'Assemblea sono da ritenersi doverose stante il disposto degli articoli 18-*bis* e 18-*ter* del Regolamento della Camera.

17. *Il Parlamento come organo (tendenzialmente) continuo. Durata delle Camere ed esercizio delle funzioni parlamentari (la prorogatio ed i problemi ad essa collegati, il divieto di proroga, gli effetti della fine legislatura sui procedimenti legislativi pendenti).*

I Parlamenti nascono come organi intermittenti: inizialmente «il termine “parlamento” e i suoi sinonimi indicavano un fatto oggettivo (la riunione, ovvero il luogo o l'occasione in cui si discuteva) e non un'entità (un corpo organizzato, un organo collegiale dotato di stabilità e identità istituzionale)» (137). E anche quando, nell'evoluzione successiva, i Parlamenti verranno ad assumere le caratteristiche da ultimo ricordate, permarrà la frattura tra vecchie e nuove Camere a seguito della fine della Legislatura (e, all'interno di questa, ulteriori soluzioni di continuità nell'attività delle Camere saranno rappresentate dal succedersi, inframmezzato da intervalli di tempo, delle sessioni). Così, in particolare, avvenne, in Italia, nel vigore dello Statuto Albertino, il cui articolo 42 statuiva: «i deputati sono eletti per cinque anni; il loro mandato cessa di pieno diritto alla spirazione di questo termine»; e si affermava quindi, in dottrina, che «le due Assemblee sono organi intermittenti; il Senato pel suo funzionamento; la Camera dei Deputati anche per la sua esistenza» (138). La tendenza evolutiva del costituzionalismo liberaldemocratico è stata peraltro nel senso di mitigare variamente — o, addirittura, di superare — la configurazione dei Parlamenti quali organi intermittenti. Si pensi alle soluzioni previste in alcuni ordinamenti stranieri, con l'istituzione di appositi organi tramite i quali tutelare — non essendo prevista la prorogatio per le Assemblee parlamentari — la posizione delle Camere dalla fine della legislatura all'inizio della successiva (139). Si pensi, più intensamente, alla diversa soluzione prevista dalla Costituzione repubblicana del 1948. In quest'ultimo ordinamento, infatti, «le Camere sono organi permanenti tanto in relazione ai loro lavori, giacché possono riunirsi in ogni momento senza alcuna limitazione, quanto in relazione alla loro esistenza, giacché tra la Camera scaduta e quella neoeletta non si frappone alcuna interruzione temporale» (140). Se del primo aspetto ci occuperemo più sotto, trattando dei problemi relativi alla convocazione, il secondo va affrontato subito. Posto che «il principio di continuità nell'esistenza» delle nuove Camere «trova il suo presupposto nella previsione che... [esse] vengano elette entro settanta giorni dalla fine delle Camere uscenti (art. 61, 1° co.)» (141), tale principio si manifesta, in particolare, nell'istituto della prorogatio, secondo il quale — come si esprime l'art. 61, 2° co., Cost., — «finché non

siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti».

La prorogatio (o proroga dei poteri) determina, con riferimento alle Camere, una «sopravvivenza temporanea dei poteri dei titolari per i quali si è verificata la cessazione del mandato parlamentare» (142). In relazione al suo operare secondo il citato art. 61 della nostra Costituzione, occorre peraltro specificare ulteriormente in ordine alla sua estensione temporale ed interrogarsi sui caratteri delle attività esercitabili in tale periodo.

Per quanto riguarda, quindi, l'*estensione temporale della prorogatio*, deve anzitutto porsi in rilievo come la sua determinazione, come già in precedenza osservato, venga ad intrecciarsi con le diverse risposte proponibili in ordine alla durata della legislatura. Se può affermarsi che — in ordine al dies a quo — essa, nel caso di scadenza ordinaria delle Camere, decorre «dalla data di completamento del quinquennio» e, nell'ipotesi di scioglimento anticipato, «da quella del decreto del Capo dello Stato che opera lo scioglimento anticipato delle Camere» (143), delicati problemi si aprono per la determinazione del dies ad quem.

La ricordata formula dell'art. 61, dispone, «finché non siano riunite le nuove Camere», la proroga dei poteri di quelle precedenti. Ma ciò può significare che proprio queste ultime — che cioè le Camere 'vecchie' — sarebbero da convocare, qualora una convocazione si rendesse necessaria in quel lasso di tempo successivo alle nuove elezioni ma antecedente alla prima riunione delle nuove Camere? A fronte di impostazioni che optano per un'interpretazione letterale del disposto costituzionale (144), è stato replicato che «una volta effettuate le elezioni, non sarebbe più concepibile — né politicamente, né istituzionalmente — continuare a servirsi delle Camere uscenti» (145). Né, in questa seconda prospettiva, si porrebbe a disattendere la formula dell'art. 61 sopra ricordata, ove essa venga interpretata nel senso che «la prorogatio ha termine non con la riunione (in senso materiale) della nuova Camera (e cioè con la sua prima seduta)» (146) (la qual cosa determinerebbe la contemporanea coesistenza di due Assemblee: una — quella ormai scaduta — agente ormai senza rappresentanza e l'altra — quella appena eletta — solo rappresentativa, ma sfornita di ogni possibilità di azione) (147), ma, invece, «col giorno in cui viene ad esistenza la possibilità giuridica di riunirla, e cioè dal momento in cui sono proclamati eletti tutti i suoi componenti». Insomma, seguendo questa impostazione, «l'espressione “riunite”, di cui al capoverso dell'art. 61, [diviene] sinonimo di “ormai convocate”» (148); il che fa ritenere che, qualora si palesasse necessario, il decreto presidenziale relativo alla convocazione della prima riunione delle

S. SICARDI, *Parlamento (organizzazione e funzionamento)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino, Utet, Vol. 10 (1995), p. 669 – 672 (stralcio)

nuove Camere (riunione che deve aver luogo, ex art. 61, 1° co., Cost., «non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni»), potrebbe essere anticipato dal Capo dello Stato. Con ciò peraltro non sono fugate tutte le perplessità, se si pensa che — a dispetto, comunque, della affermata prorogatio — tra le nuove elezioni e il sopravvenire delle proclamazioni dei nuovi eletti (un periodo che peraltro può essere, con opportuni supporti di carattere tecnico, ridotto al minimo) resterebbe comunque un “spazio vuoto”, una “soluzione di continuità”, tra le ‘vecchie’ e le ‘nuove’ Camere. Seguendo l’interpretazione meno letterale dell’art. 61 cit. «il dies ad quem della prorogatio [verrebbe ad essere] rappresentato dallo svolgimento delle elezioni» (149) o dallo svolgimento delle formalità collegate alle proclamazioni; seguendo l’altra — formaliter più garantista, in quanto non verrebbe a determinarsi la ricordata “soluzione di continuità”, ma non per questo meno problematica (per la coesistenza, come già ricordato, di due Camere, l’una ormai delegittimata dal nuovo voto popolare) — esso si protrarrebbe fino alla effettiva riunione delle Camere nuove (150).

In ordine poi alla *portata dei poteri prorogati* si deve anzitutto porre in rilievo come la prorogatio non possa essere configurata — stante l’ormai acclarato depotenziamento (a seguito della scadenza del mandato) della rappresentatività dei parlamentari uscenti — come «un istituto diretto a consentire la normale prosecuzione dell’attività parlamentare nell’intervallo tra una designazione popolare e l’altra» (151). Lo scopo della prorogatio è differente, consistendo in una esigenza prettamente di garanzia del Parlamento (e, più in generale, in una esigenza “di chiusura” a tutela del sistema costituzionale e rappresentativo nel suo complesso) di fronte alla necessità di sottoporre comunque determinati atti o di consentire l’esercizio di determinati poteri alle Camere (a seguito di esplicita previsione costituzionale — come nel caso della conversione dei decreti-legge — o di altre ragioni di ordine costituzionale, collegate comunque all’urgenza o all’indifferibilità) e, più in generale, di preservare da possibili pericoli di bouleversement le istituzioni liberal-democratiche nella (delicata) fase di rinnovo delle Assemblee politiche. Tutto ciò considerato — e ricordando che la Costituzione, comunque, pone due punti fermi (152): in regime di prorogatio le Camere non possono eleggere il Presidente della Repubblica e possono esercitare il controllo sui decreti legge — è noto come in dottrina, a fronte di un’impostazione per la quale le Camere in regime di prorogatio conserverebbero la pienezza dei loro poteri (153), se ne è contrapposta un’altra che ritiene, in conseguenza del depotenziamento di rappresentatività in cui la Camera prorogata versa, che questa non debba esorbitare dall’«or-

dinaria amministrazione», peraltro intesa in un significato non del tutto convenzionale, e sostanziata, in particolare, da quelle attività rivolte a salvaguardare il libero svolgimento delle elezioni e una serie di attività improrogabili e particolarmente delicate (154). Le considerazioni appena svolte hanno indotto sempre più a staccarsi da un generico riferimento alla «ordinaria amministrazione», ritenendosi che le Camere, in regime di prorogatio, non possano che deliberare altro che in circostanze straordinarie o di urgenza, o per il compimento di atti dovuti (da cui esulerebbe, in particolare, tanto l’attività di indirizzo, quanto quella legislativa) (155).

La prassi parlamentare in materia, accanto ad alcuni punti fermi ha manifestato, nel corso del tempo, una serie di oscillazioni, registrando dalla VI Legislatura, una tendenza all’allargamento delle ipotesi di riunione degli organi parlamentari in periodo di prorogatio. Per quanto riguarda i lavori dell’Aula, se, in precedenza, le Camere prorogate si sono riunite, oltre che per la conversione di decreti-legge, per ottemperare ad adempimenti necessitati (approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, di variazioni al bilancio) più di recente esse hanno provveduto, in periodo di prorogatio, ad esempio, anche, contrariamente all’orientamento precedente, alla sostituzione di deputati e senatori deceduti (156).

In particolare, perplessità si sono manifestate sulla possibilità di autorizzazione alla ratifica dei trattati in periodo di prorogatio (stante il carattere di scelta “politica” sottostante a tale attività) (157) e, più di recente — e con particolare intensità polemica — si è dibattuto sulla possibilità di riapprovazione delle delibere legislative rinviate dal Capo dello Stato. A quest’ultimo proposito (relativo, come è noto, alla legge che interveniva a ridisciplinare, in una prospettiva quantitativa e qualitativa ampliata, la normativa vigente in tema di obiezione di coscienza) se, da un lato, potrebbe rilevarsi che si versava nell’ambito dell’esercizio dell’attività legislativa (esulante, per di più, da una caratterizzazione di urgenza quale quella prevista dall’art. 77 Cost.), dall’altro lato, l’impossibilità per le Camere prorogate di pronunciarsi sul rinvio avrebbe fatto assumere a tale potere presidenziale i caratteri di un sostanziale potere di (pocket) veto, non previsto dal nostro ordinamento, dovendosi considerare che la mancata pronuncia sul rinvio da parte delle Camere prorogate avrebbe determinato la decadenza della legge medesima, non potendosi utilizzare le procedure di *re-pêchage* previste dagli artt. 107 RC e 81 RS (158). Particolarmente delicato poi il problema se le Camere, in regime di prorogatio, possano proseguire la procedura relativa alla messa in stato di accusa del Capo dello Stato; quesito a cui, per il carattere di salvaguardia che tale competenza assume nel com-

plussivo equilibrio dei poteri costituzionali, si ritiene di dover dare risposta affermativa (159).

Per quanto poi riguarda l'attività delle Commissioni può dirsi, in generale, che essa ha riflettuto le tendenze e gli orientamenti manifestatisi in relazione all'attività dei Plenum, rivelando una particolare articolazione, peraltro, rispetto all'attività delle Commissioni bicamerali (160).

Del tutto diverso dalla prorogatio è l'istituto della proroga (della durata) delle Camere (161), in virtù del quale si verrebbe a prolungare l'esistenza normale di quelle per un periodo indeterminato. In proposito la Costituzione adotta una soluzione molto restrittiva, prevedendo, all'art. 60, 2° co., che non si può procedervi che in caso di guerra (e solo mediante legge).

Si è insomma optato, contrariamente a tendenze espresse nel corso dell'iter e della discussione in sede di Assemblée Costituente (162), per una ristrettissima e tassativa ipotesi suscettibile di prolungare la normale durata delle Camere (163).

Nel quadro delle considerazioni che si vanno svolgendo sui problemi collegati alla continuità dei lavori delle Camere occorre peraltro porre in rilievo che «il principio di continuità non si presta... ad essere applicato incondizionatamente» (164): come è noto, secondo un consuetudinario principio di diritto parlamentare, la conclusione della legislatura (nell'ordinamento statutario, il concludersi della sessione) determina la decadenza dei procedimenti legislativi a quel tempo pendenti (165). La proposta, a suo tempo formulata, di intaccare questo principio (stabilendo che, qualora un ramo del Parlamento scaduto abbia già approvato un dato progetto di legge, basti l'approvazione dell'altro ramo del nuovo Parlamento) (166) non è stata trasfusa nei regolamenti parlamentari, i cui artt. 107 RC e 81 RS (relativi al cosiddetto repêchage) contemplano una procedura che «non ha... alcun carattere di specialità rispetto al procedimento ordinario, ma si presenta solo come un procedimento abbreviato basato su una dichiarazione di urgenza» (167). In sede dottrinale, anche di recente, si è sottolineata la distinzione tra continuità dell'organo-parlamento e «continuità legislativa», affermandosi come la prima «non [possa]... condizionare l'azione politico-legislativa del nuovo collegio parlamentare» (168). Se quindi le nuove Camere non dovrebbero essere costrette «ad "incassare" lo stato dei lavori della precedente assemblea», un discorso differenziato è da farsi, da un lato, per le proposte di iniziativa popolare (per le quali gli stessi regolamenti non prevedono la necessità di ripresentazione), e dovrebbe farsi, dall'altro lato, per quelle «situazioni, legate... [ad] atti *dovuti* governativi, di per sé indifferenti al mutare delle Camere: i disegni di conversione di decreti-legge;... di autorizzazione

alla ratifica dei trattati internazionali; ... di approvazione di bilanci e consuntivi». Si tratterebbe qui di situazioni in cui il riferimento costituzionale non è ad una certa Camera, ma all'organo-parlamento in quanto tale (169).

(137) Così, di recente, FLORIDIA, *La costituzione*, cit., 32-33.

(138) SANTI ROMANO, *Corso di Diritto Costituzionale*, Padova, 1943⁷, 238.

(139) Così, ad esempio, le Disputaciones permanentes del Congreso dei Deputati e del Senato, di cui all'art. 78 della Costituzione spagnola (in proposito SANTAOLALLA LOPEZ, *Derecho*, cit., 153 ss.).

(140) PALADIN, *Diritto costituzionale*, Padova, 1991, 302-303.

(141) Così si esprime PALADIN, *op. ult. cit.*, 304, il quale fa altresì opportunamente rilevare che «la Costituzione pone in tal modo un termine massimo assai lungo, anche se il legislatore ordinario ha recentemente stabilito di limitare la campagna elettorale a trenta giorni».

(142) MORTATI, *Istituzioni*, I, cit., 502. O, ancora, è stato detto, in una prospettiva più generale, si ha prorogatio «allorché il titolare di un organo cessato dalle funzioni continua ad esercitare la competenza appartenente all'organo stesso, fino all'insediamento del nuovo titolare» (ELIA, *La continuità nel funzionamento degli organi costituzionali*, Milano, 1958, 61). Ancora, la prorogatio è stata definita (da Egidio Tosato) «un istituto che serve ad assicurare, in qualche modo, la continuità dell'esercizio delle pubbliche funzioni. Ed un istituto in forza del quale un organo, anche scaduto, ha la possibilità di continuare ad esercitare, sia pure limitatamente, i suoi poteri e ciò in base ad un atto speciale che concede la proroga stessa, ma di diritto» (per questa citazione — tratta dagli Atti dell'Assemblea costituente — e per ulteriori precisazioni vedi D'ORAZIO, «Prorogatio (diritto costituzionale)», in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, 428 ss. ed, *ivi*, nt. 1. Attraverso la prorogatio — cioè la proroga dei poteri degli uscenti — così come attraverso l'elezione dei titolari di un dato organo prima della scadenza degli uscenti, si viene a garantire la continuità di funzionamento degli organi, in particolare costituzionali. Su questi aspetti generali: ELIA, *La continuità nel funzionamento*, cit., 29 ss.; A. A. ROMANO, *La «prorogatio» negli organi costituzionali (Con premesse generali)*, Milano, 1967, 62 ss.; più di recente, con trattazione particolarmente analitica, TRAVERSA, *Commento agli artt. 60-61 della Costituzione*, cit., 177 ss. Sulla portata della prorogatio nell'ordinamento italiano, con particolare riguardo agli organi costituzionali, cfr. inoltre ELIA, «Amministrazione ordinaria degli organi costituzionali», in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, 219 ss.; D'ORAZIO, *Considerazioni critiche sulla prorogatio nell'organizzazione costituzionale italiana*, RTDP, 817 ss.; e, da ultimo, PRANESCHI, *Prorogatio delle Camere ed equilibrio tra i poteri*, Torino, 1993.

(143) TRAVERSA, *Commento agli artt. 60-61 della Costituzione*, cit., 201-202.

(144) GIOCOLI NACCI, «Prorogatio» del Parlamento, mandato parlamentare e prerogative parlamentari, RDP, 1964, 717 ss.; A. A. ROMANO, *La «prorogatio» negli organi costituzionali*, cit.

(145) Così PALADIN, *Diritto*, cit., 307, richiamando il pensiero di MORTATI.

(146) ELIA, *Amministrazione*, cit., 229.

(147) Così TRAVERSA, *op. ult. cit.*, 203, nt. 3, riassume il pensiero di MORTATI, *L'ordinamento della funzione legislativa fra l'entrata in vigore della Costituzione e la convocazione del nuovo Parlamento*, GI, 1948, IV, 222.

(148) Così ben sintetizza PALADIN, *Diritto*, cit., 307.

(149) Così TRAVERSA, *Legislatura*, cit., 11.

(150) MAZZIOTTI DI CELSO, *Parlamento*, cit., 776, in ordine al venir meno dei poteri della Camera scaduta, enuncia, propendendo poi per l'ultima, tre soluzioni astrattamente possibili: «la